

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Seduta del 26/06/2018

FATTO

Il ricorrente, assistito da un legale, afferma di aver concluso in data 17//2009, unitamente alla coniuge cointestataria, un contratto di mutuo fondiario indicizzato a franco svizzero per l'importo di Euro 114.000,00; riferendo di aver manifestato successivamente la propria volontà di volerlo estinguere e di aver ricevuto dall'intermediario un conteggio in cui il capitale residuo da corrispondere era quantificato in relazione ad un tasso di cambio non contenente i valori di riferimento. In questa prospettiva, il ricorrente ritiene che non solo il conteggio predisposto dall'intermediario sia stato poco trasparente, ma che il tasso di cambio applicato non potesse trovare alcuna giustificazione nell'ambito di un mutuo sottoscritto in euro, seppure indicizzato al franco svizzero ai fini del calcolo degli interessi. Deduce, altresì, l'assoluta opacità e la vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 del contratto, che disciplina l'estinzione anticipata e rimette a carico del cliente la doppia alea rinveniente dalla duplice conversione del capitale residuo.

L'intermediario, ai fini del rigetto del ricorso, rileva: che il mutuo in questione, nonostante l'erogazione sia avvenuta in Euro e in Euro sono previste anche le rate di restituzione, ha come valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate stesse il Franco svizzero; che il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo avviene attraverso "conguagli semestrali" come esplicitato dall'art. 3 del contratto; che si presenta corretta e trasparente la procedura di calcolo per il capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo; che non risultano applicabili gli artt. 33 e 36 Codice del Consumo, posto che le clausole di indicizzazione non producono alcuno squilibrio tra le parti; che



non sussistono elementi in fatto idonei a configurare l'asserita mancanza di trasparenza precontrattuale.

DIRITTO

La questione in oggetto è stata esaminata in numerose decisioni dell'Arbitro, che ha riconosciuto l'opacità e la vessatorietà della clausola che disciplina l'estinzione anticipata, la quale, prevedendo il meccanismo della doppia conversione, penalizza gravemente la posizione del consumatore senza che questi ne abbia preventiva consapevolezza. In questa prospettiva, gli attuali ricorrenti contestano sia la clausola che i conteggi estintivi elaborati dall'intermediario sulla base del procedimento previsto nel contratto, richiedendo, previo accertamento della nullità della clausola contrattuale, che il Collegio quantifichi il capitale residuo quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già incassate. Resta evidente che all'Arbitro non può essere rivolta domanda di tipo consulenziale, quale potrebbe apparire quella degli attuali ricorrenti, ma è lampante che nella specie viene innanzi tutto in esame la domanda sull'accertamento della nullità della clausola contestata, di cui all'art. 7 del contratto di mutuo, dal cui esito discende il diritto dei ricorrenti ad ottenere un nuovo conteggio estintivo privato dell'effetto della duplice conversione (ABF Collegio di Milano, 13009/2018).

Il Collegio non ritiene di discostarsi dall'ormai consolidato orientamento dell'Arbitro (ABF Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 5866/2015; 7727/2014; 5855/2015, 5874/2015), secondo il quale la clausola in oggetto si presenta palesemente contraria alle regole di correttezza, trasparenza e buona fede, posto che non espone in maniera trasparente ed inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione della estinzione anticipata, in evidente contrasto con la disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il c.d. Codice del Consumo (cfr.: Cass. 8 agosto 2011, n. 17351). Tale invalidità, che colpisce la singola clausola contrattuale, comporta che l'intermediario, in applicazione del principio nominalistico, dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento, tenendo conto del principio secondo il quale il capitale residuo - che il ricorrente dovrà restituire - sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 del contratto, di cui viene dichiarata la nullità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale, dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo del capitale da restituire in sede di estinzione anticipata nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO